

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI SOGGETTI AD
ORIENTAMENTO AL COSTO DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI
TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2011 RELATIVA AI SERVIZI *BITSTREAM*
(MERCATO 5)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del ____2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 29 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 29 ottobre 2010) con cui la stessa ha rappresentato di aver predisposto le condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo sulla base dei dati di contabilità regolatoria 2008. Con particolare riferimento al servizio di trasporto della banda *ethernet* di secondo livello nell'ambito della stessa macroarea, Telecom Italia ha rappresentato che, al fine di

favorire la migrazione verso la piattaforma *ethernet*, le relative condizioni economiche 2011 sono state lasciate invariate rispetto ai corrispondenti prezzi della Offerta di Riferimento 2010 del 4 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 11 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 7, comma 2, della delibera n. 105/10/CIR specificando, altresì, ai sensi dell’art. 2 della delibera n. 578/10/CONS, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, non quantificati nella precedente pubblicazione del 29 ottobre 2010 nelle more dell’adozione di detta delibera;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS, recante “Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso per l’anno 2011”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 54/11/CIR, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali” ed, in particolare, l’art. 3, comma 3, concernente l’approvazione del costo “pieno” della manodopera per il 2011;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 16 giugno 2011) con cui la stessa ha rappresentato di aver pianificato l’avvio commerciale del servizio di accesso simmetrico *bitstream* su DSLAM *ethernet* che sarà disponibile agli Operatori a partire dal 16 settembre 2011;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 30 giugno 2011) con cui la stessa ha rappresentato che, a partire dal 1° gennaio 2012, il *provisioning* di nuovi accessi *bitstream* sarà effettuato sistematicamente in tecnologia *ethernet* per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia. Per le centrali non servite dal

bitstream ethernet i nuovi accessi saranno realizzati in ATM fino all'esaurimento delle risorse di rete. Al fine di massimizzare la copertura dei servizi *bitstream*, Telecom Italia ha rappresentato che le risorse ATM ancora disponibili saranno indirizzate a soddisfare le esigenze impiantistiche delle centrali servite solo mediante la tecnologia ATM e per le quali, quindi, non è disponibile un'alternativa basata su tecnologia *ethernet*. Pertanto, fatti salvi gli interventi impiantistici già pianificati e comunicati agli Operatori, gli impianti ATM ubicati in centrali servite anche mediante tecnologia *ethernet* non saranno ampliati. Per gli accessi ATM già attivi, in qualunque centrale, si continuerà a garantire il servizio e la normale operatività di movimentazione dei clienti attraverso le procedure di cambio operatore dell'accesso;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)";

CONSIDERATO che l'Autorità, nell'ambito della suddetta delibera, ha ritenuto opportuno, nell'ottica della massima efficienza amministrativa, avviare due distinti procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento per i servizi *bitstream* per l'anno 2011, inerenti rispettivamente l'approvazione dei prezzi dei servizi soggetti a *network cap* e dei servizi soggetti ad orientamento al costo nonché l'analisi di altre tematiche connesse ad aspetti procedurali e tecnici di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto;

RITENUTO opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 per i servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso il presente schema di provvedimento, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

Aspetti generali

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* richiamato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.
2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente

ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch*, e relative prestazioni accessorie.

3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso definisce, in particolare, i seguenti panieri:

Paniere A: relativo alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere B: relativo alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "*high level*" ATM, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere C: relativo alla banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere D: relativo all'accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS.

4. Con delibera n. 47/11/CIR l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica con allegato uno schema di provvedimento di approvazione delle condizioni economiche per l'anno 2011 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, conclusasi con l'adozione della delibera n. 90/11/CIR¹. In particolare, con la suddetta delibera l'Autorità ha ritenuto opportuno, nell'ottica della massima efficienza amministrativa, svolgere, con specifico separato procedimento, le valutazioni delle condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo nonché delle condizioni tecniche e procedurali di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto.

5. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo. Tali servizi, come chiarito al punto 28 della delibera n. 105/10/CIR, sono di seguito elencati:

1. pre-qualificazione;
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*; .
5. installazione dello *splitter*;
6. studio di fattibilità (modello *sub telaio* dedicato all'Operatore);

¹ In *allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR è riportato l'elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* redatto sulla base dell'*allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR (a sua volta definito sulla base delle delibere n. 731/09/CONS e n. 260/10/CONS) aggiornato con l'inclusione della banda di *backhaul* con CoS=5 e di una più dettagliata specifica inerente il contributo *per cambio Operatore* nel caso di accesso *bitstream* asimmetrico.

7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati;
8. ampliamento delle schede su un sub telaio;
9. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM);
10. servizi di trasporto della banda *ethernet* (di II livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea.

Servizi di nuova introduzione di cui alla delibera n. 105/10/CIR

6. Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 105/10/CIR, all'art. 6, ha fornito alcune disposizioni circa la predisposizione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2011 con particolare riferimento ad alcuni servizi di nuova introduzione. Nello specifico l'articolo succitato ha richiesto a Telecom Italia quanto segue:
 - a) L'introduzione nell'OR 2011 di apparati di terminazione *ethernet* con costi inferiori all'apparato L2-7609, a parità di funzionalità;
 - b) La previsione di due distinti contributi di prequalificazione: completa e ridotta;
 - c) La definizione di un listino dei prezzi, basato sul principio di orientamento al costo e dell'efficienza, nonché l'indicazione delle relative tempistiche di riferimento, per le migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*;
 - d) La previsione di un singolo contributo di cambio profilo tariffario da consumo a *flat* (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC;
 - e) La definizione di un unico contributo medio di attivazione/migrazione di un accesso *bitstream* asimmetrico su linea condivisa e di attivazione/migrazione di un accesso *bitstream naked* su linea attiva, che tenga conto delle consistenze delle attivazioni svolte con e senza permuta lato centrale;
 - f) La previsione delle condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio *ethernet* con CoS=5.

La delibera n. 90/11/CIR ha valutato i servizi di cui alle lettere *d* ed *e* dell'elenco soprastante i cui prezzi erano, direttamente o indirettamente, soggetti a *network cap* con prezzi iniziali già definiti. L'Autorità ha altresì indicato che la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* ed *f* (trattati nei successivi punti 7-10), dovesse essere effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* 2011 a costo.

7. **Apparati di terminazione *ethernet*.** Si richiama che le condizioni economiche di detti apparati, tradizionalmente il 3750 e L2-7609, sono incluse nel paniere *C* dei servizi a *network cap*. Tuttavia, l'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 1) ha disposto, al fine di ridurre i costi dell'apparato 7609, che Telecom

Italia dovesse valutare, *aggiornando conseguentemente la propria Offerta bitstream 2011, la disponibilità sul mercato, con costi inferiori, di apparati di terminazione ethernet con funzionalità analoghe a quelle relative all'apparato di terminazione L2-7609. I relativi costi di collocazione virtuale sono calcolati sulla base delle effettive dimensioni e consumi di energia elettrica e condizionamento.*

A tal riguardo, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 12) ha indicato, in linea con le suddette disposizioni, che le relative condizioni economiche dovessero essere valutate, una volta comunicate da Telecom Italia², sulla base dell'orientamento al costo nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011. L'Autorità ha altresì indicato che le condizioni economiche, così determinate, dovessero decorrere dalla data di effettiva disponibilità degli apparati di terminazione ed essere considerate come prezzi iniziali per l'applicazione del *network cap* per il 2012 del paniere C (che include, per l'appunto, le condizioni economiche dei *kit* di consegna *ethernet*).

8. **Prequalificazione.** L'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 2) ha disposto che Telecom Italia dovesse *prevedere, con riferimento alla prestazione di pre-qualificazione, due distinti contributi: 1) pre-qualificazione completa, per la verifica del mix di riferimento e calcolo della massima velocità supportata; 2) pre-qualificazione ridotta per la sola verifica del mix di riferimento.*

Telecom Italia ha, quindi, introdotto nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 (cfr. sez. 7.1.9.5, OR 2011), in relazione alla pre-qualificazione della linea, due distinti contributi: i) pre-qualificazione completa del valore di 12,57 euro; ii) pre-qualificazione ridotta del valore di 4,19 euro.

A tal riguardo, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 13) ha indicato che le suddette condizioni economiche, essendo soggette ad orientamento al costo (come anche richiamato al punto 5 delle premesse del presente schema di provvedimento), dovessero essere valutate nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.

9. **Migrazioni massive da ATM a ethernet.** L'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 3) ha disposto che Telecom Italia dovesse, nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2011, *introdurre, relativamente alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella ethernet, un listino dei prezzi, basato sul principio di orientamento al costo e dell'efficienza, nonché l'indicazione delle relative tempistiche di riferimento.*

Telecom Italia ha quindi proposto (cfr. sez. 13.1.7.2, OR 2011), dando seguito alla suddetta disposizione, un listino dei prezzi relativo alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*.

² Telecom Italia ha rappresentato che: “...sta valutando la disponibilità sul mercato di apparati di terminazione per il *bitstream ethernet* con funzionalità analoghe a quelle attuali, ma con costi inferiori. Nel caso di esito positivo, Telecom Italia aggiornerà conseguentemente l'Offerta di Riferimento *bitstream*” (cfr. sez. 16.1, pag. 139, dell'OR 2011).

A tal riguardo, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 14) ha indicato che anche le suddette condizioni economiche dovessero essere valutate, in linea con quanto indicato al succitato articolo della delibera n. 105/10/CIR, *sulla base del principio di orientamento al costo e dell'efficienza* nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.

10. **Banda di *backhaul ethernet* con CoS=5.** L'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 6) ha disposto che Telecom Italia dovesse introdurre, nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, *le condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio ethernet con CoS=5. Le condizioni economiche della banda di backhaul (trasporto di I° livello) sono definite in coerenza con i prezzi per il 2011 delle altre classi di servizio e sono utilizzate nell'ambito del meccanismo di network cap relativo al paniere C dei servizi bitstream di cui alla delibera n. 731/09/CONS.*

A tal riguardo, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 15) ha indicato che ai fini dell'applicazione del *network cap*, essendo il servizio di nuova introduzione, occorresse una valutazione del relativo prezzo iniziale. In analogia a quanto effettuato per la CoS=3 nella delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità ha altresì indicato che tale valutazione dovesse essere effettuata, nell'ambito del procedimento di approvazione dei prezzi dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo, sulla base dei costi della banda *ethernet*, di considerazioni inerenti la qualità del servizio e della coerenza con i prezzi definiti, per il 2011, per le altre classi di servizio a valle della riduzione del *network cap* per il 2011 (cfr. punto D.73 della delibera n. 105/10/CIR).

Altri servizi bitstream oggetto di valutazione del presente procedimento

11. **Multicast.** Si richiama che l'Autorità (cfr. punto 30 della delibera n. 29/11/CIR) ha ritenuto di determinare le condizioni economiche iniziali del servizio *multicast*, funzionali all'applicazione del *network cap* per il 2011 (per il paniere C), sulla base dell'orientamento al costo. Pertanto, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 20) ha indicato che la relativa valutazione dovesse essere effettuata nell'ambito dell'apposito procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.
12. **Kit ATM.** Si richiama che Telecom Italia ha introdotto nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 i contributi di attivazione e disattivazione delle porte dei *Kit ATM*, non presenti, viceversa, nell'Offerta *bitstream* 2010 nonché nelle Offerte di Riferimento relative agli anni precedenti approvate dall'Autorità sulla base dell'orientamento al costo. Nella tabella che segue sono riportati i contributi proposti:

Velocità	Contributo di attivazione (Euro) ⁽¹⁰⁾	Contributo di disattivazione (Euro) ⁽¹⁰⁾	Canone (Euro/anno)
2 Mbit/s	255,82	105,04	552,00
4 Mbit/s (IMA)	280,95	105,04	I kit NX2 Mbit/s vengono valorizzati come N distinti kit a 2 Mbit/s
6 Mbit/s (IMA)	306,08	105,04	
8 Mbit/s (IMA)	331,21	105,04	
34 Mbit/s	255,82	105,04	1.008,00
155 Mbit/s	356,34	105,04	1.194,00

Si rimanda, circa le componenti di costo incluse nel canone annuo, a quanto illustrato al punto 32 della delibera n. 90/11/CIR.

Telecom Italia ha rappresentato, nel corso delle attività istruttorie di cui alla suddetta delibera, che ad oggi non esiste un contributo che remunera le attività specifiche per l'attivazione e la disattivazione delle porte richieste dal singolo Operatore (es. configurazione dei parametri tecnici della porta per consentirne l'uso come *kit* di consegna invece che come porta di accesso lato cliente finale o porta di *trunk* verso altro nodo di rete; attestazione della porta al ripartitore; collaudo).

A tal riguardo, l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 32) aveva espresso l'orientamento, in analogia con quanto effettuato con i servizi di nuova introduzione nella delibera n. 105/10/CIR, che la valutazione complessiva di tali contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle porte dei *kit ATM* dovesse essere effettuata sulla base dell'orientamento al costo. Se ne rimandava, pertanto, la specifica valutazione, inclusa la definizione della relativa decorrenza, nell'ambito del presente procedimento.

13. **Contributo di trasloco.** Telecom Italia ha rimosso tale contributo dall'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011. Si richiama, in proposito, quanto riportato al punto D.16 della delibera n. 90/11/CIR. Nello specifico, l'Autorità ha preso atto della richiesta degli operatori affinché Telecom Italia non rimuovesse tale contributo dall'OR 2011 e del fatto che la stessa Telecom Italia abbia evidenziato che il servizio in oggetto è, nel caso di specie (relativo ad un accesso ADSL *naked*), realizzato attraverso una cessazione più un'attivazione, servizi già disponibili nell'Offerta di Riferimento.

Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito della suddetta delibera (cfr. punto D.16), ha evidenziato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle attività sottostanti tale servizio nell'ambito del presente procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* orientati al costo. Nelle more di tali approfondimenti ha altresì ritenuto opportuno, essendo tale servizio incluso tra quelli a *network cap*, e nelle more di eventuali sue modifiche, che Telecom Italia reinserisse il contributo *una tantum* relativo al trasloco nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 applicando un prezzo pari a 47,17 € in linea al *cap* (-0,87%) previsto per i panieri A e B.

14. **Accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*.** L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie svolte nell'ambito della delibera n. 105/10/CIR, aveva ritenuto opportuno (cfr. punto D.89 della stessa delibera) che Telecom Italia rendesse disponibili gli accessi simmetrici su DSLAM *ethernet* non appena

completata l'effettiva predisposizione tecnico-gestionale degli stessi dandone preventiva comunicazione agli Operatori. L'Autorità aveva altresì auspicato una rapida introduzione di tali accessi nel corso dell'anno 2011 nell'ottica di una fattiva migrazione alla tecnologia *ethernet*.

Telecom Italia, con nota del 16 giugno 2011, ha rappresentato all'Autorità di aver pianificato l'avvio commerciale del servizio di accesso simmetrico *bitstream* su DSLAM *ethernet* a partire dal 16 settembre 2011. Le principali caratteristiche tecniche ed economiche del servizio in oggetto, sintetizzate di seguito, sono state riportate da Telecom Italia in allegato alla comunicazione, pubblicata il 16 giugno 2011 sul proprio portale *wholesale*, con cui la stessa ha informato gli Operatori dell'avvio commerciale del suddetto nuovo servizio *ethernet*.

I profili trasmissivi previsti sono i seguenti: 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s e 10 Mbit/s. Le velocità da 4 a 10 Mbit/s sono realizzate moltiplicando (*bonding*) più linee a 2 Mbps.

In funzione della distanza tra la sede del cliente finale e la centrale di Telecom Italia, il servizio viene fornito secondo le seguenti modalità:

- una linea fisica a due o quattro fili per ciascun canale a 2 Mbit/s direttamente attestata alla porta SHDSL del DSLAM *Ethernet*. Lato cliente finale l'accesso simmetrico viene attestato ad un apposito apparato (modem CPE) dotato di funzione di moltiplicazione;
- una linea fisica a quattro fili per ciascun canale a 2 Mbit/s dotata di opportuni rigeneratori trasmissivi ed attestata ad un apposito apparato di centrale (CO), esterno al DSLAM ed interconnesso a quest'ultimo mediante interfaccia *ethernet*, che svolge funzioni di terminazione trasmissiva e di moltiplicazione. Lato cliente finale l'accesso viene terminato su un apparato trasmissivo (modem CPE) specifico per questo tipo di soluzione, che fornisce al cliente finale un'interfaccia *ethernet*.

Il modem CPE è fornito sempre a cura di Telecom Italia, che lo seleziona di volta in volta in base al tipo di soluzione impiantistica (due o quattro fili per canale a 2 Mbit/s, con attestazione su DSLAM o su apparato CO esterno al DSLAM) necessaria per ciascuna sede in funzione della lunghezza della linea di accesso e delle caratteristiche della stessa.

Il servizio di accesso simmetrico per *Bitstream Ethernet* è utilizzabile esclusivamente con il modello QinQ. Nel modello QinQ, l'Operatore, in fase di *provisioning*, non dovrà indicare alcun valore di banda relativo alla C-VLAN; la banda di picco della C-VLAN è limitata dall'accesso fisico. Il numero massimo di USER VLAN che è possibile configurare su un accesso simmetrico è pari a quattro; ognuna di tali USER VLAN sarà associata ad una C-VLAN distinta.

La durata contrattuale, le procedure operative e gli SLA per *assurance/provisioning* sono gli stessi di quelli previsti per gli accessi simmetrici xDSL *flat* forniti in tecnologia ATM.

Le condizioni economiche di tale servizio, offerto esclusivamente con *pricing flat*, prevedono un contributo di attivazione, di disattivazione ed un canone mensile specifico in funzione della velocità, come di seguito riportato.

Accesso simmetrico Ethernet (Brand commerciale)	Contributo di attivazione (Euro)	Contributo di disattivazione (Euro)	Canone (Euro/mese)
2 Mbit/s	142,20	43,01	31,06
4 Mbit/s	284,40	86,02	62,13
6 Mbit/s	426,60	159,40	93,19
8 Mbit/s	568,80	212,53	124,27
10 Mbit/s	711,00	265,66	155,30

Listino accessi simmetrici Ethernet "flat"

Apparati in sede cliente Modem (CPE) per accesso simmetrico Ethernet	Canone (Euro/mese)
2 Mbit/s	16,38
4 Mbit/s	32,76
6 Mbit/s	49,14
8 Mbit/s	65,52
10 Mbit/s	81,90

Prezzi dei modem (CPE) in sede cliente finale

Ciò premesso, l'Autorità ritiene, ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, non essendo il servizio in questione incluso in alcun paniere a *network cap*, che le relative condizioni economiche debbano essere valutate sulla base dell'orientamento al costo, nell'ambito del presente procedimento. Dette condizioni economiche decorrono a partire dal 16 settembre 2011, data di effettiva disponibilità del servizio.

Considerazioni conclusive

15. Alla luce del quadro normativo su richiamato, il presente schema di provvedimento ha ad oggetto le valutazioni svolte dall'Autorità in merito alle condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo (elencati al precedente punto 5), nonché le condizioni tecniche e procedurali di cui all'Offerta di Riferimento in esame. Sono altresì valutate, per quanto sopra premesso, le condizioni economiche dei servizi di cui ai precedenti punti 7-14.
16. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* oggetto del presente provvedimento decorrono, salvo quanto di seguito indicato, dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.

Per i servizi di seguito elencati si applicano le decorrenze specificatamente indicate:

- Apparatati di terminazione *ethernet*: dalla data della relativa disponibilità (ai sensi della delibera n. 90/11/CIR);
- Migrazione Massiva da ATM ad *ethernet*, banda *ethernet* con CoS=5 (sia di *backhaul* che di II livello): dall'11 febbraio 2011 (data di ripubblicazione dell'OR 2011 ai sensi della delibera n. 105/10/CIR) essendo servizi di nuova introduzione richiesti con la suddetta delibera per il 2011;
- Multicast, banda *ethernet* con CoS=3: dal 2 febbraio 2011 ai sensi della delibera n. 105/10/CIR (art. 2, comma 7), come peraltro chiarito con delibera n. 90/11/CIR, cfr. punto 22 e nota 4 a piè di pagina;
- Kit ATM: la decorrenza delle condizioni economiche dei contributi di attivazione e disattivazione delle porte ATM verrà stabilita agli esiti della presente consultazione (per quanto indicato al successivo punto 29);
- Accessi simmetrici su DSLAM *ethernet*: dal 16 settembre 2011, data della relativa disponibilità.

17. Ciò premesso, si riportano nelle seguenti sezioni gli orientamenti dell'Autorità.

II. CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2011 PER I SERVIZI BITSTREAM SOGGETTI AD ORIENTAMENTO AL COSTO

Condizioni economiche dei servizi bitstream non inclusi nei panieri a network cap di cui al punto 28 della delibera n. 105/10/CIR

18. Come premesso al punto 5, sono soggetti a valutazione al costo i contributi *una tantum* relativi alla *pre-qualificazione* (sez. 7.1.9.5, OR 2011), gli *interventi a vuoto* (sez. 18, OR 2011), il *ripristino borchia* (sez. 19.1, OR 2011), il *cambio piattaforma tecnologica da ATM ad ethernet* (sez. 13.1.7.2, OR 2011), l'*installazione dello splitter* (sez. 7.1.9.6, OR 2011), gli *studi di fattibilità* (nel caso di modello con subtelaiio dedicato all'Operatore), la *progettazione esecutiva - coordinamento impresa - collaudo - aggiornamento banca dati, l'ampliamento delle schede su un subtelatio* (cfr. sez. 12.4, OR 2011), gli *studi di fattibilità nel caso di modello switch ethernet adiacente al DSLAM* (cfr. sez. 12.5, OR 2011). I contributi suddetti sono valorizzati sulla base del tempo impiegato a svolgere la specifica attività e del costo orario della manodopera.
19. Con particolare riferimento alla pre-qualificazione della linea, Telecom Italia, come premesso al punto 8, ha introdotto nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, ai sensi della delibera n. 105/10/CIR, due distinti contributi: i) pre-qualificazione completa, ii) pre-qualificazione ridotta.

20. Ciò premesso, nella tabella che segue è riportato, per i servizi in oggetto, un confronto tra i prezzi 2010, approvati con delibera n. 105/10/CIR, e quelli proposti da Telecom Italia per il 2011.

	OR 2010	Proposta TI 2011	Variazione %
Contributo Prequalificazione completa	11,56	12,57	8,7%
Contributo Prequalificazione ridotta	-	4,19	-
Interventi a vuoto	73,18	79,58	8,7%
Ripristino borchia	65,48	71,20	8,7%
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	38,40	41,38	7,8%
Installazione dello splitter	87,80	87,80	0,0%
Studio di fattibilità modello subtelaio dedicato Operatore	922,71	949,90	2,9%
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1.171,44	1.206,24	3,0%
Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelatio	292,86	301,56	3,0%
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	873,95	949,90	8,7%

21. Si rileva che le suddette condizioni economiche per l'anno 2011 sono state valorizzate da Telecom Italia, come premesso, essenzialmente sulla base del tempo impiegato a svolgere determinate attività e tenendo conto del costo della manodopera dalla stessa proposto per il 2011 (50,26 €/h). A tal riguardo, si richiama, tuttavia, che l'Autorità con delibera n. 54/11/CIR (art. 3, comma 3) ha rivalutato il suddetto costo della manodopera per l'anno 2011 approvando un valore di 47,20 €/h.

22. Alla luce della suddetta rivalutazione del costo della manodopera per l'anno 2011, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche dei servizi di seguito elencati applicando i prezzi corrispondentemente riportati.

	AGCOM 2011 (€)
Contributo Prequalificazione completa	11,80
Contributo Prequalificazione ridotta	3,93
Interventi a vuoto	74,73

Ripristino borchia	66,87
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	39,13
Installazione dello splitter (*)	87,80
Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato Operatore	892,08
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1132,80
Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo	283,20
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	892,08

(*) Tale contributo è stato posto da Telecom Italia pari al prezzo *retail* (Iva esclusa). Si ritiene, a riguardo, di confermare quanto proposto da Telecom Italia che peraltro si pone in linea a quanto relativamente approvato sin dal 2007.

Le condizioni economiche dei servizi elencati nella tabella precedente decorrono dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.

Banda ethernet

23. Prima di entrare nel merito delle valutazioni della banda *ethernet* (di II livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea (servizio soggetto ad orientamento al costo come premesso al precedente punto 5) si riportano, di seguito, le valutazioni relative alle condizioni economiche della banda di *backhaul* (trasporto di I livello) con CoS=5, servizio (incluso tra quelli a *network cap*) per il quale, come premesso al precedente punto 10, occorre una valutazione delle relative condizioni iniziali, essendo un servizio di nuova introduzione.

Banda ethernet di backhaul (trasporto di I livello) con CoS=5

24. Si richiama che l'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 6) ha disposto che Telecom Italia debba introdurre, nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, le condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio *ethernet* con CoS=5. Si rammenta altresì che, analogamente alle altre classi di servizio, la componente di *backhaul* è soggetta a *network cap*³ mentre quella di secondo livello è soggetta ad orientamento al costo. Tuttavia, essendo il servizio di nuova introduzione occorre, per la componente di *backhaul*, come premesso, una valutazione del relativo prezzo iniziale sulla base, in analogia a quanto effettuato

³ L'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (punto D.73) ha infatti ritenuto coerentemente "...con l'attuale impostazione relativa al sistema di controllo dei prezzi della banda *ethernet* di *backhaul* che il prezzo di tutte le classi di servizio sia definito nell'ambito del *network cap*". Dunque, con delibera n. 90/11/CIR, la banda di *backhaul* con CoS=5 è stata inclusa nell'elenco dei servizi *bitstream* a *network cap* (allegato 1 alla stessa delibera).

per la CoS=3 nella delibera n. 105/10/CIR, dei costi della banda *ethernet*, di considerazioni inerenti la qualità del servizio e della coerenza con i prezzi definiti, per il 2011, per le altre classi di servizio a valle della riduzione del *network cap* per il 2011.

Telecom Italia ha, quindi, proposto per il 2011 in relazione al canone della banda *ethernet* di primo livello per CoS=5 il prezzo di 341,83 €/anno/Mbps (per la relativa banda di secondo livello è stato invece proposto un prezzo di 153,05 €/anno/Mbps).

Di seguito si riporta un confronto, per la banda *ethernet* di *backhaul* (trasporto di I livello) per le varie classi di servizio, tra i canoni 2010 e 2011 approvati (fatta eccezione per la CoS=5 oggetto della presente valutazione) rispettivamente con delibera n. 29/11/CIR e n. 90/11/CIR.

Canone Banda Ethernet (€/anno/Mbps)	OR 2010	OR 2011	Var. %
CoS=0	262,08	239,52	-8,6%
CoS=1	299,52	273,72	-8,6%
CoS=3	325,20	297,24	-8,6%
CoS=5	ND	341,83	-

L'Autorità, effettuate le valutazioni di competenza sulla base dell'analoga metodologia utilizzata nell'ambito della delibera n. 105/10/CIR per la determinazione del prezzo della banda di primo livello per CoS=3 (per la quale risultava un incremento di costo del 9% circa rispetto alla banda con CoS=1) ed alla luce dei prezzi definiti per le altre classi di servizio a valle della riduzione del *network cap* per il 2011, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche 2011 della banda *ethernet* di primo livello per CoS=5 applicando un prezzo di 326,96 €/anno/Mbps (applicando pertanto una riduzione del -4,3% rispetto alla proposta dalla stessa formulata per il 2011). Il valore ottenuto presenta un incremento di costo del 10% rispetto alla CoS=3. Le suddette condizioni economiche decorrono, essendo un servizio introdotto per la prima volta con l'Offerta *bitstream* 2011, a far data dal 11 febbraio 2011 (data di pubblicazione, ai sensi della delibera n. 105/10/CIR, dell'OR *bitstream* 2011).

Banda ethernet di II livello con CoS=0, 1, 3 e 5

25. Come premesso, ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi di trasporto *ethernet* tra nodi appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea (cosiddetta banda *ethernet* di secondo livello) sono orientati al costo.

Telecom Italia, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2011 (cfr. sez. 15.1), ha proposto le suddette condizioni economiche:

- CoS=0: 92,34 €/anno/Mbps;
- CoS=1: 111,61 €/anno/Mbps;
- CoS=3: 133,09 €/anno/Mbps;
- CoS=5: 153,05 €/anno/Mbps.

Pertanto, le condizioni economiche delle CoS=0, 1 e 3 (di II livello) risultano invariate rispetto a quelle approvate per il 2010, mentre per la CoS=5 si rileva un incremento di prezzo, di circa il 15%, rispetto alla CoS=3.

A tal riguardo l'Autorità ritiene opportuno svolgere le valutazioni dei costi del trasporto *Ethernet* di secondo livello sulla base delle analoghe considerazioni effettuate nell'ambito della delibera n. 105/10/CIR (punto 39), ovvero: *i*) coerenza, a parità di livello gerarchico di interconnessione⁴, e quindi di copertura del territorio, tra i costi del trasporto *ethernet*⁵ e quelli di trasporto ATM tenendo comunque conto delle differenti classi di servizio offerte⁶; *ii*) maggior grado di concentrazione del trasporto di *secondo livello* rispetto al trasporto di primo livello, con conseguente riduzione dei costi unitari della banda.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno rivedere i valori di costo del trasporto *ethernet* di II° livello per tutte le classi di servizio attualmente disponibili. In particolare, le rivalutazioni effettuate forniscono, i valori di seguito riportati:

- CoS=0: 82,66 €/anno/Mbps (contro i 92,34 €/anno/Mbps approvati nel 2010 e riproposti da Telecom Italia per il 2011);
- CoS=1: 96,78 €/anno/Mbps (contro i 111,61 €/anno/Mbps approvati nel 2010 e riproposti da Telecom Italia per il 2011);
- CoS=3: 110,31 €/anno/Mbps (contro i 133,09 €/anno/Mbps approvati nel 2010 e riproposti da Telecom Italia per il 2011);
- CoS=5: 121,34 €/anno/Mbps (contro i 153,05 €/anno/Mbps proposti da Telecom Italia per il 2011).

Le suddette condizioni economiche decorrono dal 1° gennaio 2011, fatta eccezione per la CoS 3 e 5 le cui condizioni economiche decorrono, come premesso, rispettivamente dal 2 febbraio 2011 e 11 febbraio 2011 (data di pubblicazione, rispettivamente, dell'OR 2010 e 2011).

⁴ I nodi di interconnessione gerarchicamente equivalenti sono il nodo *parent* di consegna del traffico ATM, originato/diretto all'interno di una delle 30 aree di raccolta, ed il nodo *Ethernet* (indicato da Telecom Italia come *parent/distant*) di consegna del traffico originato/diretto all'interno di una delle 30 macroaree di raccolta.

⁵ Per una data classe di servizio, il costo unitario della banda *ethernet* è dato dalla somma del costo del trasporto *ethernet* di *backhauling* (soggetto a *network cap*) e del trasporto di secondo livello (orientato al costo).

⁶ La coerenza tra le classi di servizio MCR/PCR (ATM) vs CoS (*Ethernet*) è stata ottenuta in linea con le indicazioni fornite dalla delibera n. 13/09/CIR.

Nella tabella che segue è riportato un confronto, tra i costi 2011, del trasporto *ethernet* (riportati nelle prime quattro righe della tabella considerando, per il secondo livello, i prezzi sopra indicati) e del trasporto ATM (riportati nell'ultima riga della tabella per diversi *mix* MCR-PCR di banda dei VP) a valle della riduzione di *network cap* per il 2011.

	A	B	A+B
	I° livello	II livello	ToT
	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps
Canone Banda ethernet - CoS=0	239,52	82,66	322,18
Canone Banda ethernet - CoS=1	273,72	96,78	370,50
Canone Banda ethernet - CoS=3	297,24	110,31	407,55
Canone Banda ethernet - CoS=5	326,96	121,34	448,30
Canone Banda ATM - Classe ABR PCR-MCR= 205,56 MCR= 476,76			Costo minimo ABR (MCR=10%): 232,68 Costo medio, su base venduto 2010, ABR (MCR=56%): 357,43 Costo massimo ABR (MCR=90%): 449,64 Costo VBR: 542,16 (SCR); 238,32 (PCR-SCR) Costo: CBR: 558,84

Alla luce delle rivalutazioni effettuate l'Autorità ha verificato, nel caso di un plausibile scenario di migrazione all'*ethernet*, che la spesa media di banda sostenuta dagli Operatori fosse non superiore a quella in ATM a parità di punto di consegna presso una delle 30 macroaree di raccolta. In particolare, nel caso di uno scenario di transizione all'*ethernet*, più articolato di quello ipotizzato con delibera n. 105/10/CIR (cfr. punto D.40)⁷, in cui (si fa riferimento ai dati di consuntivo di VP acquistati dagli OLO riportati al punto D.36, secondo *bullet*, della delibera n. 105/10/CIR e richiamati alla nota 24 della stessa delibera) i VP ATM con un profilo MCR=50%PCR o inferiore (circa il 65% dei VP venduti) migrano verso una banda *ethernet* con CoS=0 e CoS=1, mentre i restanti VP ATM con un profilo MCR=90%PCR o MCR=75%PCR migrano verso un paniere di servizi di trasporto combinando la banda con CoS=0 e CoS=1 a una minore porzione di banda più pregiata con CoS=3 e CoS=5, è possibile rilevare un'invarianza, rispetto

⁷ Ove si ipotizzava che il grosso dei volumi *ethernet* veniva assorbito dal trasporto con CoS=0 e CoS=1.

all'ATM, della spesa media sostenuta dagli OLO⁸ per l'acquisizione di 1 Mbps di banda *ethernet* (circa 357 €/anno da confrontarsi con una spesa media di circa 380 €/anno valutata per il 2010). Si osserva inoltre che con la rivalutazione effettuata il costo del trasporto con CoS=0 corrisponde a quello di un VP con MCR=43%PCR, il costo della banda con CoS=1 corrisponde a quello di un VP con 61% di MCR, il costo della banda con CoS=3 corrisponde a quello di un VP con 75% di MCR, il costo della banda con CoS=5 corrisponde a quello di un VP con 90% di MCR.

26. **Apparati di terminazione *ethernet*.** Si richiama che l'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 1) ha disposto che Telecom Italia dovesse valutare, *aggiornando conseguentemente la propria Offerta bitstream 2011, la disponibilità sul mercato, con costi inferiori, di apparati di terminazione ethernet con funzionalità analoghe a quelle relative all'apparato di terminazione L2-7609.* L'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto 12) ha altresì indicato che le relative condizioni economiche dovessero essere valutate, una volta comunicate da Telecom Italia, sulla base dell'orientamento al costo, nell'ambito del presente procedimento. Si rileva, tuttavia, che Telecom Italia non ancora fornito quanto richiesto a riguardo. Si ritiene pertanto che la relativa valutazione possa essere svolta, nell'ambito del presente procedimento, alla luce delle indicazioni di Telecom Italia e dei dati eventualmente forniti dagli stessi Operatori.

27. **Migrazioni massive da ATM a ethernet.** Telecom Italia ai sensi della delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 3) ha riportato nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 (cfr. sez. 13.1.7.2) un listino dei prezzi relativo alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*. Di seguito sono riportati i principali elementi della proposta formulata da Telecom Italia:

“L'Operatore può richiedere lo spostamento dell'attestazione di un accesso asimmetrico già attivo da un DSLAM ATM ad un DSLAM Ethernet, purché tali DSLAM siano entrambi presenti nella medesima centrale (stesso identificativo CLLI come da copertura geografica ADSL pubblicata sul portale www.wholesale-telecomitalia.it). Per tale servizio è dovuto un contributo una tantum, per un accesso ADSL, pari a 41,38 Euro.

Qualora l'Operatore abbia la necessità di realizzare trasformazioni che interessano un elevato numero di accessi, ed in particolare trasformazioni che interessino più accessi per ciascuna centrale, in alternativa al processo standard, può richiedere a Telecom Italia l'esecuzione della trasformazione tramite un apposito progetto.

A tal fine, in fase di richiesta di progetto, l'Operatore fornirà al proprio Account Manager di Telecom Italia l'elenco degli accessi da trasformare raggruppati per centrale.

Una volta completata la fase di valutazione, Telecom Italia fornirà all'Operatore:

⁸ Nel caso ATM la spesa media è calcolata sulla base dei dati contabili 2010 (MCR/PCR venduti) comunicati da Telecom Italia, di cui al punto D.36 della delibera n. 105/10/CIR, e tenendo conto dei relativi prezzi 2011 a valle della riduzione del *network cap* per tale anno.

- *il codice progetto da utilizzare per l'invio degli ordini: il codice avrà validità temporanea limitata al tempo necessario per l'esecuzione del progetto;*
- *l'indicazione delle modalità di invio degli ordini stessi: salvo situazioni di particolare concentrazione, di norma gli ordini relativi ad accessi di una stessa centrale dovranno essere inviati nella stessa giornata;*
- *il costo complessivo previsto per l'esecuzione della trasformazione.*

Il costo suddetto sarà calcolato in base alle seguenti voci di prezzo:

- *Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva: 500 Euro;*
- *Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata: 17,09 Euro;*
- *Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete: 24,29 Euro.*

Il processo di cambio piattaforma per trasformazioni massive è disponibile a partire da marzo 2011”.

A tal riguardo, si richiama che l'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (cfr. punto D.39) ha indicato che il suddetto listino *dovrebbe quantificare i costi di migrazione da bitstream ATM ad Ethernet ipotizzando delle condizioni tipiche. Ad esempio, si potrebbe considerare il caso di una richiesta di migrazione, nell'ambito dello stesso nodo di consegna o con cambio di nodo di consegna, di un numero N di utenti. In tal caso Telecom Italia dovrebbe elencare le attività necessarie (gestione dell'ordine, spostamento del tecnico in centrale, permuta, configurazione VLAN e modem, ecc.) ed applicare le conseguenti economie di scopo/scala a quelle attività che non sono dipendenti dal numero N di clienti.*

Ciò premesso, l'Autorità, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 22 circa le condizioni economiche di un singolo cambio piattaforma da ATM ad *ethernet*, ritiene opportuno, prima di effettuare una valutazione delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia in merito alle migrazioni massive, acquisire ulteriori elementi di informazioni sia da parte Telecom Italia, per maggiori dettagli circa le modalità di calcolo svolte per la determinazione dei prezzi proposti, sia da parte degli stessi Operatori. L'Autorità si riserva, pertanto, di approvare il listino per le migrazioni massive agli esiti della presente consultazione pubblica.

28. **Multicast.** Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR le condizioni tecnico ed economiche del servizio *Multicast*, all'interno dell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 2 febbraio 2011.

Con delibera n. 29/11/CIR (cfr. punto 30) l'Autorità aveva ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei prezzi iniziali funzionali all'applicazione del *network cap* per il 2011, acquisire, anche attraverso il contraddittorio con gli stessi Operatori, maggiori elementi di informazioni riguardo alle condizioni tecniche, alle caratteristiche di interlavoro ed interoperabilità, ed ai costi sottostanti. L'Autorità si era riservata, pertanto, con la suddetta delibera, di valutare, sulla base dell'orientamento al costo, le condizioni iniziali di fornitura del servizio *multicast*

nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta *bitstream* per l'anno 2011.

Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011 del 11 febbraio (cfr. sez. 17.4) ha proposto per il servizio *multicast* quanto segue:

“Le condizioni economiche relative all'utilizzo del servizio Multicast includono le seguenti voci:

1. Contributi per la fase di analisi tecnica e testing dell'interoperabilità tra la rete Telecom Italia e quella OLO delle funzioni multicast (fase di Set-up). Tali contributi non contemplano eventuali adeguamenti HW e SW che si renderanno necessari sulla rete di Telecom Italia e che, previo studio di fattibilità, saranno quotate su base progetto.

2. Contributo per la configurazione della funzione Multicast a livello di Macro Area:

- per la prima configurazione dell'utilizzo della funzione Multicast per ciascun Operatore e per il primo feeder della Macro Area: 347,43 Euro;*
- per l'aggiunta di ulteriori feeder all'interno della Macro Area: 304,00 euro;*
- per l'attivazione di un canale multicast e/o la variazione dei parametri di un canale attivo: 43,43 Euro per ciascun feeder.*

3. Contributo di attivazione per la configurazione dei canali multicast sui DSLAM:

- per l'abilitazione/disabilitazione di un DSLAM e l'attivazione del primo canale multicast: 43,43 Euro per DSLAM;*
- per l'attivazione di ogni canale multicast successivo al primo o per la variazione/cessazione di un canale multicast già attivo: 10,86 Euro per DSLAM.*

4. Canoni per il trasporto dei canali multicast per ogni DSLAM servito:

- per ciascun DSLAM abilitato al servizio Multicast, al valore di banda Multicast massima richiesta sul DSLAM stesso si applica la somma dei canoni corrispondenti al trasporto di “primo livello” e “secondo livello” della CoS=3.*

5. Contributi e canoni per le VLAN di management:

- si applicano i Contributi e i canoni previsti per le VLAN con CoS=3”.*

Si rileva, pertanto, che Telecom Italia ha applicato, fatta eccezione per il canone della banda le cui condizioni economiche sono allineate a quelle previste per la CoS=3, una riduzione, rispetto alle condizioni economiche proposte per il 2010, del 6,04% in linea al *cap* previsto per il 2011 per il paniere C.

Ciò premesso, si rinnova l'invito agli Operatori a formulare le proprie considerazioni in merito alle condizioni tecnico ed economiche 2011 proposte a tal riguardo da Telecom Italia.

Le condizioni economiche iniziali del servizio *multicast* funzionali all'applicazione del *network cap* per il 2011 saranno dunque valutate dall'Autorità, agli esiti delle risultanze della presente consultazione pubblica, sulla base del principio di orientamento a costo e avranno decorrenza, come premesso, dal 2 febbraio 2011.

29. **Kit ATM, contributo di trasloco, accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*.** Con riferimento ai suddetti servizi, nel richiamare quanto riportato ai punti 12-14 delle premesse del presente schema di provvedimento, l'Autorità ritiene necessario, prima di effettuare una valutazione di merito, acquisire ulteriori elementi di informazione sia da Telecom Italia che dagli stessi Operatori.

III. MIGRAZIONE DA BITSTREAM ATM AD ETHERNET

Considerazioni di Telecom Italia

30. Telecom Italia, con nota del 30 giugno 2011, ha comunicato all'Autorità (e agli Operatori con apposita comunicazione sul proprio portale *wholesale*) che in conseguenza dell'*end of sale* dichiarato dai fornitori di DSLAM e dei nodi ATM non sarà più possibile reperire sul mercato dei *vendor* le risorse impiantistiche per ampliare le centrali in tecnologia ATM installate nella rete di Telecom Italia. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, il *provisioning* di nuovi accessi *bitstream* sarà effettuato sistematicamente in tecnologia *ethernet* per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia. Per le centrali non servite dal *bitstream ethernet* i nuovi accessi saranno realizzati in ATM fino all'esaurimento delle risorse di rete. Al fine di massimizzare la copertura dei servizi *bitstream*, Telecom Italia ha rappresentato che le risorse ATM ancora disponibili saranno indirizzate a soddisfare le esigenze impiantistiche delle centrali servite solo mediante la tecnologia ATM e per le quali, quindi, non è disponibile un'alternativa basata su tecnologia *ethernet*. Pertanto, fatti salvi gli interventi impiantistici già pianificati e comunicati agli Operatori, gli impianti ATM ubicati in centrali servite anche mediante tecnologia *ethernet* non saranno ampliati. Per gli accessi ATM già attivi, in qualunque centrale, si continuerà a garantire il servizio e la normale operatività di movimentazione dei clienti attraverso le procedure di cambio operatore dell'accesso.

Le osservazioni degli Operatori

31. Gli Operatori, a seguito della comunicazione di Telecom Italia di cui al punto precedente, hanno manifestato all’Autorità forti preoccupazioni circa l’eventualità di una migrazione “forzata” alla tecnologia *ethernet*. Gli Operatori, in particolare, ritengono che la chiusura alle nuove attivazioni in ATM possa determinare un grave pregiudizio per gli operatori che vedrebbero vanificati gli investimenti già effettuati per l’acquisto delle risorse ATM (es. *kit* e VP) oltre a dover sostenere ulteriori oneri per migrare alla nuova piattaforma *ethernet*. Gli Operatori, pertanto, hanno richiesto un intervento dell’Autorità volto a:
1. garantire l’utilizzo del servizio *bitstream* ATM come previsto dalla delibera n. 731/09/CONS;
 2. garantire condizioni tecniche ed economiche dei servizi *bitstream* su piattaforma *ethernet* che siano migliorative rispetto a quelle ATM e comunque tali da incentivare la migrazione a tale nuova tecnologia;
 3. garantire che la migrazione su piattaforma *ethernet* avvenga attraverso un processo condiviso e trasparente che eviti in ogni caso oneri di migrazione per gli OLO.

Considerazioni dell’Autorità

32. L’Autorità, nel prendere atto della comunicazione di Telecom Italia e delle osservazioni degli Operatori intende, in via preliminare, richiamare che il passaggio alla soluzione *ethernet* rappresenta un’evoluzione tecnologica ormai in corso da diversi anni che non può non essere tenuta in conto nel breve-medio periodo nell’ambito dei servizi in oggetto, anche alla luce degli orientamenti espressi in tema di servizi *bitstream* su reti NGAN, per l’appunto basati su trasporto *Ethernet*.
33. L’Autorità ritiene, altresì, che il passaggio a detta tecnologia debba avvenire, in linea con la prassi seguita in altri casi di migrazione, in modo condiviso tra i soggetti del mercato nel rispetto di un prefissato quadro di regole che ne massimizzi l’efficienza e garantisca il rispetto della normativa vigente.
34. Ciò premesso si rileva che la comunicazione di Telecom Italia pone tre questioni di rilievo che potrebbero generare criticità rispetto a quanto auspicabile e richiamato al punto precedente:
- a) assenza di un percorso condiviso e regolato;
 - b) potenziali inefficienze legate alla necessità, per l’OLO, di dotarsi, laddove non decidesse di migrare tutti i propri accessi ATM entro la fine del 2011, di due *kit* di interconnessione in ogni nodo in cui sono contemporaneamente presenti le tecnologie ATM ed *Ethernet*. Il *kit Ethernet* verrebbe attivato solo per i nuovi accessi con conseguenti elevati costi unitari;
 - c) il terzo rilevante aspetto è che detta migrazione, laddove l’operatore decidesse sin da subito di effettuarla dando seguito alla comunicazione di Telecom Italia ed al fine di non dover sopportare gli effetti di cui al punto b),

avverrebbe senza conoscere, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, i costi della stessa, atteso che i prezzi proposti da Telecom Italia non sono ad oggi approvati.

35. Ciò premesso l'Autorità ritiene che il presente procedimento, alla luce delle succitate comunicazioni e delle problematiche di cui al punto precedente, rappresenti l'ambito naturale per l'avvio di una definizione di linee guida, per quanto possibile condivise, per la transizione tecnologica da ATM ad *Ethernet*.

Linee guida relative al processo di migrazione dalla piattaforma bitstream ATM a quella ethernet

36. Si intenderà nel seguito, ai fini del presente paragrafo, per migrazione il processo di conversione di accessi *bitstream* ATM, in uso da parte dell'Operatore interconnesso al momento della richiesta della migrazione stessa, in accessi *bitstream ethernet*.
37. La migrazione di un accesso *bitstream* da ATM ad *ethernet* dovrà avvenire minimizzando il disservizio per il cliente finale attestato al suddetto accesso.
38. Si ritiene inoltre che Telecom Italia, nel rispetto del principio di trasparenza, debba fornire all'Operatore interconnesso tutte le informazioni necessarie per valutare la soluzione architettonica più conveniente ai fini della migrazione.
39. Ai fini di uno svolgimento condiviso e correttamente pianificabile da parte degli OLO del processo di migrazione, si ritiene che debba prevedersi, a partire dalla definizione delle linee guida di cui al presente procedimento e dell'approvazione dei prezzi dell'OR 2011, un arco temporale ("periodo di invio delle richieste di migrazione") non inferiore a 6 mesi. Durante tale periodo gli operatori potranno inviare a Telecom Italia i propri piani di migrazione ed avviare, con la stessa, le interlocuzioni tecniche del caso. Le richieste di migrazione pervenute durante tale periodo sono gestite da Telecom Italia sulla base delle linee guida approvate in esito alla presente consultazione.
40. Gli Operatori, durante il suddetto periodo, potranno pertanto inviare a Telecom Italia esplicita richiesta di migrazione per gli accessi *bitstream* ATM in uso al momento della richiesta della migrazione stessa ed afferenti a centrali già coperte dall'*ethernet*, dettagliando la richiesta per centrale di riferimento. Telecom Italia potrà concordare con l'operatore le relative modalità, condizioni e tempistiche comunque nel rispetto delle linee guida che saranno approvate dall'Autorità in esito al presente procedimento. La procedura di migrazione dovrà, dal momento della richiesta, essere completata in tempi ragionevoli per entrambe le parti (ogni operatore può disporre, a partire dalla richiesta, di un "periodo di espletamento" entro cui completare il passaggio. Considerato che l'ultima richiesta può essere accettata fino alla fine del "periodo di invio delle richieste di migrazione" la durata massima del "periodo di migrazione" è pari alla somma dei due periodi sopra definiti).

41. Durante il “periodo di migrazione” Telecom Italia dovrà garantire la fornitura dei servizi ATM anche nelle centrali coperte dall'*ethernet*, laddove richiesti dall'OLO, salvo concordare con lo stesso diverse modalità tecniche ed economiche di fornitura o particolari agevolazioni (di carattere tecnico ed economico) per incentivare il passaggio all'*ethernet*. Solo successivamente al “periodo di migrazione”, che verrà definito in esito al presente procedimento, il *provisioning* di nuovi accessi *bitstream* potrà essere effettuato da Telecom Italia esclusivamente in tecnologia *ethernet* per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia, sulla base comunque dei costi approvati nel presente provvedimento.
42. In estrema sintesi e ricapitolando quanto sopra riportato, l'Autorità ritiene che debba definirsi “un periodo di migrazione” il quale parte a far data dall'approvazione delle presenti linee guida, che ne definiscono le condizioni tecniche ed economiche. Durante tale periodo Telecom Italia è tenuta a fornire accessi *bitstream* ATM laddove richiesti salvo concordare, su base commerciale, differenti condizioni con l'OLO richiedente. Al termine del “periodo di migrazione” Telecom Italia può attivare nuovi accessi esclusivamente in *ethernet* nelle centrali ove esistono entrambe le tecnologie (ATM ed *ethernet*) comunque alle condizioni previste nell'OR *bitstream* 2011, come approvata dall'Autorità.

IV. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA

43. Nel corso delle attività pre-istruttorie un operatore che ha manifestato interesse nell'utilizzo del servizio *bitstream* con interconnessione al DSLAM *ethernet* ha rappresentato una serie di richieste di seguito sintetizzate:
- a) Richiede in prima istanza che l'Autorità modifichi l'attuale regolamentazione al fine di rendere disponibile l'offerta d'accesso *bitstream* al DSLAM *ethernet* su tutto il territorio nazionale;
 - b) Evidenzia che attualmente è previsto che l'apparato necessario per l'interconnessione deve essere acquistato direttamente da Telecom Italia. Inoltre, nonostante l'Offerta di Riferimento preveda tre tipologie di apparati (*Alcatel, Siemens, Huawei*) Telecom Italia consentirebbe per ciascuna centrale l'utilizzo di una sola di queste tipologie. L'operatore istante ritiene pertanto opportuno che sia prevista una completa libertà di scelta dell'apparato consentendo quindi all'OLO di scegliere un'unica tipologia di apparato per tutte le centrali e di poterli acquistare, eventualmente, direttamente dal fornitore.

Sul primo punto sollevato si richiama che la normativa vigente prevede che l'accesso *bitstream* al DSLAM *ethernet* può avvenire solo nelle aree non aperte all'ULL (art. 4, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS). Si ritiene pertanto che l'accoglimento della richiesta effettuata dall'operatore in parola richieda una integrazione della normativa vigente ad esempio allineando le modalità di fornitura dell'accesso *bitstream* al DSLAM *ethernet* al VULA (che ne rappresenta

la naturale estensione) per il quale, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 301/11/CONS, è prevista una disponibilità su base nazionale.

Sul secondo punto non appare vi siano particolari limitazioni rispetto a quanto richiesto dall'operatore, atteso che, secondo quanto pubblicato in Offerta di Riferimento (sez. 12.4), "L'eventuale richiesta da parte dell'Operatore di hardware differente da quello contemplato nel listino sarà valutata di volta in volta sulla base di una verifica tecnica di fattibilità".

UDITA la relazione dei Commissari _____ e _____, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'Offerta di Riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2011)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2011 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 11 febbraio 2011, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, e 4.
2. Telecom Italia applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ai servizi di seguito elencati i prezzi corrispondentemente riportati.

	(€)
Contributo Prequalificazione completa	11,80
Contributo Prequalificazione ridotta	3,93
Interventi a vuoto	74,73
Ripristino borchia	66,87
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	39,13
Installazione dello splitter	87,80
Studio di fattibilità modello subtelaio dedicato Operatore	892,08
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1132,80

Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelatio	283,20
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	892,08

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dall'11 febbraio 2011, della banda di *backhaul ethernet* (trasporto di primo livello) con CoS=5 applicando un canone annuo pari a 326,96 €/Mbps.
4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche della banda *ethernet* di secondo livello applicando per le varie CoS i canoni annui di seguito indicati.
 - CoS=0: 82,66 €/Mbps;
 - CoS=1: 96,78 €/Mbps;
 - CoS=3: 110,31 €/Mbps;
 - CoS=5: 121,34 €/Mbps.

Le suddette condizioni economiche decorrono dal 1° gennaio 2011 fatta eccezione per la CoS 3 e 5 le cui decorrenze sono rispettivamente il 2 febbraio 2011 e 11 febbraio 2011.

Articolo 2

(Migrazione dalla piattaforma *bitstream* ATM a quella *ethernet*)

1. Ai fini del presente articolo, per migrazione, si intende il processo di conversione di accessi *bitstream* ATM, in uso da parte dell'Operatore interconnesso al momento della richiesta della migrazione stessa, in accessi *bitstream ethernet*.
2. La migrazione di un accesso *bitstream* da ATM ad *ethernet* avviene minimizzando il disservizio per il cliente finale attestato al suddetto accesso.
3. Telecom Italia, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'Operatore interconnesso tutte le informazioni necessarie per valutare la soluzione architetturale più conveniente ai fini della migrazione.
4. Si definisce "periodo di invio delle richieste di migrazione" il periodo che decorre dall'approvazione del presente provvedimento e durante il quale gli operatori inviano a Telecom Italia i propri piani di migrazione ed avviano, con la stessa, le interlocuzioni tecniche del caso. La durata di tale periodo è definita in esito alla presente consultazione pubblica.
5. Le richieste di migrazione pervenute durante il periodo di cui al comma 4 sono gestite da Telecom Italia sulla base del presente articolo come approvato dall'Autorità in esito alla consultazione pubblica.

6. Si definisce “periodo di espletamento” l’intervallo temporale entro cui, a partire dalla richiesta di migrazione, l’operatore è tenuto a completare il passaggio. La durata di tale periodo è definita in esito alla presente consultazione pubblica.
7. Si definisce “periodo di migrazione” la somma dei periodi di cui ai commi 4 e 6.
8. Gli Operatori, durante il periodo di cui al comma 4, inviano a Telecom Italia esplicita richiesta di migrazione per gli accessi *bitstream* ATM in uso al momento della richiesta della migrazione stessa ed afferenti a centrali già coperte dall’*ethernet*, dettagliando la richiesta per centrale di riferimento. Telecom Italia concorda con l’operatore le relative modalità, condizioni e tempistiche, comunque nel rispetto di quanto sarà previsto nel presente articolo in esito alla consultazione pubblica, come indicato al comma 5.
9. Durante il “periodo di migrazione” Telecom Italia garantisce la fornitura dei servizi ATM anche nelle centrali coperte dall’*ethernet*, laddove richiesti dall’OLO, salvo concordare con lo stesso diverse modalità tecniche ed economiche di fornitura o particolari agevolazioni per incentivare il passaggio all’*ethernet*. Non prima del termine del “periodo di migrazione” il *provisioning* di nuovi accessi *bitstream* potrà essere effettuato da Telecom Italia esclusivamente in tecnologia *ethernet* per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia, sulla base comunque dei costi approvati nel presente provvedimento.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e ripubblica l’Offerta di Riferimento 2011 per i servizi relativi al mercato 5 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo, di cui alla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS .
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.